



# COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

DIPARTIMENTO

POLIZIA LOCALE / COMMERCIO

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 67

Protocollo n. 0008673 / 2024

**OGGETTO: *REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE/PEDONALE AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN VIA MADONNA DEI BOSCHI E IN VIA DEL LAZZARETTO DAL 12 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2024***

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.

PREMESSO CHE:

- con istanza pervenuta in data 09/07/2024 prot. 8535, la ditta Giubergia & Armando con sede a Cuneo (cn) in via Maestri Del Lavoro n. 20, ha richiesto per conto della ditta E-distribuzione con sede a Roma (Rm) in via Ombrone n. 2, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per lavori di scavo per la posa di linea interrata via Madonna Dei Boschi e in via Del Lazzaretto dalla data del 12/07/2024 al 31 luglio 2024;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle istanze è in fase di rilascio l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, dall'ufficio comunale competente;

RITENUTO CHE:

- allo stato attuale non sono ancora pervenute le richieste in merito alla regolamentazione della viabilità pedonale e/o veicolare;

RITENUTO OPPORTUNO: adottare un provvedimento generale che disciplini la viabilità nelle aree interessate dai lavori, in occasione dell'esecuzione dei suddetti lavori che prevedono l'occupazione del suolo pubblico;

CONSIDERATO CHE: i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale vengono adottati al fine di consentire le attività che hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, del restringimento della carreggiata, dell'istituzione della circolazione a senso unico alternato e/o della sospensione momentanea dell'intera circolazione stradale;

ATTESO CHE: il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e mantenerla efficiente fino al termine dei lavori, è in capo al richiedente;

VISTI:

l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. b) e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

In virtù del potere sostitutivo di cui agli artt. 21 e 24 comma 6 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28 agosto 2019.

## **ORDINA**

Per i motivi narrati in premessa che qui s'intendono interamente richiamati purchè regolarmente autorizzati, di istituire dal 12/07/2024 al 31 luglio 2024:

- Istituzione di sensi unici alternati di circolazione mediante l'utilizzo di movieri e/o semafori, avendo sempre cura di garantire un'adeguata fluidità del traffico veicolare;
- Attuazione di chiusure di tratti di strade prevedendo adeguati e fluidi percorsi alternativi;
- Installazione di idonea segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata, fatto salvo l'obbligo temporale del preavviso di 48 ore per effettuare le rimozioni;
- Possibilità di regolamentare la velocità in base alle aree interessate ai lavori, riducendola fino al limite di 30 km/h., a seconda della tipologia del cantiere, della strada e del traffico;

## **AVVERTE**

Si dispone che la ditta incaricata dei lavori venga individuata come titolare della responsabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità:

→ Adoperandosi nel posizionamento di adeguata segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada, adottando tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede e succede al cantiere, limitando nel caso la velocità dei veicoli, tenendo conto delle deviazioni e delle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, relativamente al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locali;

→ Adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, dal suo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 09.06.1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità"

→ Prevedendo e adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni, l'accesso alle private proprietà ed ai pubblici esercizi.

- In deroga alle limitazioni del presente provvedimento si dispone che sia sempre consentito l'accesso nel tratto interessato dai lavori, agli automezzi per il trasporto pubblico, ai veicoli militari, d'emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale.

- Dovrà inoltre essere garantito in ogni momento il transito da e per le proprietà private, secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori;

- La segnaletica necessaria atta a stabilire gli obblighi e le limitazioni previste per effetto della presente Ordinanza, dovrà essere posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione in conformità a quanto prescritto dal D.M. 10.07.2002;

- Gli obblighi divieti e limitazioni dovranno essere resi di pubblica ragione mediante l'apposizione di pannelli integrativi, in particolare i divieti di sosta dovranno contenere l'indicazione temporale della validità del divieto, il riferimento al numero del presente

provvedimento e in caso di rimozione gli estremi della ditta incaricata del recupero del veicolo;

- Qualora sia necessario occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, sarà cura della ditta esecutrice provvedere alla realizzazione temporanea di identici spazi di sosta nelle immediate vicinanze, da utilizzare con le medesime finalità;

- Qualora sia necessario occupare spazi riservati alle Isole Ecologiche di base, sarà cura della ditta esecutrice provvedere alla ricollocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;

- Qualora dovesse essere indispensabile spostare temporaneamente una fermata dedicata al trasporto pubblico, dovrà essere richiesta l'emanazione di un apposito provvedimento

- L'eventuale sospensione della circolazione deve essere comunicata con avviso alla cittadinanza mediante l'apposizione di idonei segnali e cartellonistica di informazione da collocarsi almeno 48 ore prima della chiusura nei vari tratti di strada interessati dai lavori, predisponendo anche i segnali/cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi idonei a raggiungere le principali località del territorio;

- Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco, contestualmente dovrà essere rimossa tutta la segnaletica temporanea prevedendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi;

- In caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori ripristinando la consueta disciplina viabilistica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Peveragno.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto in essa stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del C.d.S.

Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

L'Ufficio Polizia Municipale nonché gli altri servizi di polizia stradale presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è **l'Ufficio Polizia Locale**.


PEVERAGNO, lì 12/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
Giorgio dott. Musso\*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila ..... addì ..... del mese di ....., in Peveragno, via .....n°.....  
Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a .....  
consegnandone copia a mani di ..... nella sua qualità di .....  
**Il Ricevente** ..... **Il Messo notificatore** .....



Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199)